



COMUNE DI CICCIANO
Città Metropolitana di Napoli
Sede Legale: Corso Garibaldi, 1 – 80033 - Cicciano

COMUNE DI CICCIANO
Prot. n. 1824/2021
Del 10-03-2021

Ordinanza Sindacale n. 228 del 10-03-2021

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19 sull'intero territorio nazionale- adozione misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio- Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica relativa al territorio del Comune di Cicciano. - Regolamentazione circolazione stradale, divieti e limitazioni.

IL SINDACO

Nella sua qualità di ufficiale del Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile , Sanitaria e di Pubblica Sicurezza.

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Visto il DPCM 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (*GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020*);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 71 del 09.09.2020, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della Regione, statuisce che sono confermate – salvo quanto previsto al successivo punto 1.3 e salvo quanto disposto dall'Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020 – le disposizioni delle seguenti Ordinanze regionali, già prorogate dalla menzionata Ordinanza n. 66 dell'agosto 2020, per quanto vigenti alla data del 7 settembre 2020; - Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, di aggiornamento delle Ordinanze nn. 48/2020, 50/2020; - Ordinanza regionale n. 64 del 31 luglio 2020;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (*GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020*) - in vigore dal 8/10/2020;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 recante "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena."

Visto il DPCM 13 Ottobre 2020 ed in particolare l'articolo 6 recante "sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario ed obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'Estero".

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.79 del 15.10.2020, recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23.10.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 D.L. 25 marzo 2020 n.19; e la n.81 del 19 ottobre 2020 recante "Conferma delle disposizioni in tema di attività di ristorazioni ricevimenti ed attività ludico/ricreative ed eventi di aggregazione/unione di cui all'Ordinanza n.79 del 15.10.2020".

Visto, il DPCM del 24 Ottobre 2020 per ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Visto il DPCM del 3 Novembre recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)

Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)

Visto il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n.1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n. 3 del 05/01/2021).

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Visto il DPCM 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"» . (GU Serie Generale n. 11 del 15/01/2021);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»". (G.U. Serie Generale, n. 52 del 02 marzo 2021);

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 5 marzo 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania" (G.U. Serie Generale, n. 56 del 06 marzo 2021), con la quale ha disposto che, fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nei territorio, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Tenuto conto dell'incremento dei casi anche sul territorio comunale, nell'interesse della popolazione tutta, si ritiene indispensabile continuare ad assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento del diffondersi del virus COVID-19 a tutela della salute pubblica.

Ritenuto, pertanto, al fine di ridurre gli spostamenti e limitare al massimo la mobilità delle persone residenti all'interno del territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, in ragione della diffusività del virus, adottare specifiche misure organizzative e strategiche di circolazione stradale e mobilità urbana, allo scopo di prevenzione e precauzione, nonché di sicurezza ed ordine pubblico.

Richiamate le ordinanze adottate dal Presidente della Giunta Regionale della Campania per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Tenuto conto che l'autorità competente, il Sindaco, ha la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile.

Visti:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in

caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"

Visti gli artt. 117 comma 2 e 118 della Costituzione,

ORDINA

Per tutto quanto sopra considerato, a tutela della salute pubblica nonché della pubblica e privata incolumità, in ragione del possibile aggravarsi dell'emergenza epidemiologica sul territorio comunale, salvo diversi e successivi provvedimenti, e ad integrazione di quanto già disposto con Décreti Ministeriali e Ordinanze Regionali, **con decorrenza immediata e fino al 21 marzo 2021:**

- 1) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello di Cicciano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute,
- 2) è consentito lo spostamento pedonale o veicolare sul territorio comunale **esclusivamente** per comprovate esigenze di necessità (da intendersi acquisti di generi alimentari e beni essenziali, assistenza a familiari anziani o malati) e per il tempo strettamente necessario a soddisfarle, ovvero per esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute
- 3) è fatto divieto ai **minori fino a 16 anni** di uscire se non accompagnati da un adulto o da un genitore
- 3) non è consentito sedersi sulle panchine o sostare in piazza o nelle prossimità del centro storico del Comune di Cicciano, né riunirsi in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- 4) è consentito svolgere **individualmente** attività sportiva o motorie, comprese le passeggiate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico ma restando in prossimità delle proprie abitazioni.

INFORMA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm,ii.

La presente ordinanza viene comunicata al Prefetto e pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio on-line del Comune di Cicciano e, nei modi e nei termini di Legge, la presente è trasmessa: al Prefetto di Napoli, al responsabile dell'ASL NA3 Sud competente, al Commissario della Polizia Statale di Nola, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Nola, Alla locale Stazione dei Carabinieri, al Responsabile della Polizia Locale di Cicciano.

Dalla sede municipale,

Il Sindaco
f.to Dott. Giovanni Corrado
(Fira Autografa omessa
Ai sensi dell'ar.3 del D.lgs. 39/93)